



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/22 DEL 16.10.2018

Oggetto: **Ambulatori chirurgici avanzati. Linee di indirizzo sui requisiti specifici autorizzativi per l'ambulatorio chirurgico avanzato. Schede relative ai requisiti specifici autorizzativi per gli ambulatori chirurgici avanzati.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con il decreto ministeriale n. 70 del 2.4.2015, è stato approvato il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” il quale dispone la necessità, in tema di assistenza sanitaria ed in particolare in quella ospedaliera, di “un sostanziale ammodernamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), partendo da alcune tematiche prioritarie, come l'implementazione del governo clinico e la sicurezza delle cure, la ricerca e l'innovazione” nonché di procedere a una “necessaria riorganizzazione della rete ospedaliera in base a standard di dotazione strutturale e tecnologica, bacino di utenza, complessità delle prestazioni erogate”.

L'Assessore riferisce che, nell'ambito della riprogrammazione dell'offerta chirurgica indicata nel documento di “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna” come approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25.10.2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 58 dell'11.12.2017, assume particolare rilievo la definizione di standard organizzativi, strutturali e tecnologici che garantiscano la sicurezza delle cure e l'uso appropriato delle risorse, con una implementazione di forme alternative al ricovero quando le stesse rispondano più efficacemente ai bisogni di salute anche in termini di accessibilità ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali.

Grazie all'evoluzione della pratica clinica e delle tecnologie nelle cure chirurgiche, l'Assessore sottolinea che il numero di ricoveri e la durata della degenza ospedaliera sono andati progressivamente diminuendo nel corso degli anni, ma i flussi informativi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) mostrano il persistere di una bassa complessità delle prestazioni erogate in regime ospedaliero dai reparti chirurgici, evidenziando la necessità di riportare al regime assistenziale extraospedaliero una parte dell'attività chirurgica.

L'Assessore ricorda che, con determinazione del Direttore generale della Sanità n. 1040 del 12.10.2017 è stato istituito il “Gruppo tecnico per uno studio di fattibilità riguardante la classificazione delle tipologie degli ambulatori chirurgici e i loro relativi requisiti autorizzativi e di accreditamento istituzionale nonché l'aggiornamento delle procedure chirurgiche erogabili in regime ambulatoriale” e



che le risultanze dei lavori di tale Gruppo tecnico sono state esaminate dal Nucleo Tecnico regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, da ultimo nella seduta plenaria del 12.9.2018.

L'Assessore riferisce preliminarmente che per ambulatorio chirurgico s'intende quella struttura sanitaria, intra o extra-ospedaliera, nella quale sono eseguiti interventi chirurgici, procedure diagnostiche e terapeutiche invasive o semi-invasive, nelle situazioni che non richiedono ricovero ordinario o a ciclo diurno; tali procedure possono essere eseguite in anestesia locale o loco-regionale e non necessitano di un'osservazione post-operatoria prolungata. La semplificazione di molte procedure ha permesso che le stesse si possano svolgere in ambienti diversi dalle sale operatorie ubicate presso presidi ospedalieri per acuti, senza compromettere la sicurezza del paziente e l'accuratezza delle stesse; d'altronde occorre rendere disponibili i blocchi operatori ubicati presso gli ospedali per ulteriormente specializzare, incrementare i volumi e migliorare la qualità dell'attività chirurgica più complessa. Possono essere identificate due tipologie di ambulatori chirurgici: l'ambulatorio chirurgico (o ambulatorio chirurgico di base) e l'ambulatorio chirurgico avanzato.

L'Assessore ricorda che nell'ambulatorio chirurgico di base, che presenta i requisiti minimi autorizzativi approvati con la Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, si possono effettuare le prestazioni di "chirurgia ambulatoriale semplice" ovvero procedure chirurgiche programmate che, per la loro complessità di rango modesto, possono essere effettuate non necessitano, in linea di massima, di esami di laboratorio o strumentali né dell'assistenza dell'anestesista. Possono essere eseguite procedure che richiedono un campo operatorio asettico e l'uso di strumenti o forniture sterili che non richiedono speciali apparecchiature di ventilazione. L'anestesia utilizzata è quella locale, con o senza minima sedazione.

L'Assessore precisa, invero, che l'ambulatorio chirurgico avanzato è una struttura destinata all'esecuzione di procedure invasive ovvero di chirurgia ambulatoriale complessa e programmata che comportano una trascurabile probabilità di complicanze e che vengono eseguiti in pazienti accuratamente selezionati. Tale chirurgia si differenzia da quella semplice in quanto è organizzata per erogare prestazioni chirurgiche che, pur non richiedendo il ricovero, possono comportare la somministrazione, oltre che dell'anestesia loco e/o loco regionale, anche di vari gradi di sedazione, prevedendo il coinvolgimento diretto dello specialista in anestesia. In questa tipologia di ambulatorio vengono effettuati in anestesia generale unicamente interventi chirurgici che comportino all'utente un



recupero dell'autonomia motoria e della piena vigilanza entro le due ore successive alla conclusione dell'intervento e non implicanti assistenza continuativa postintervento. Nel definire i principi contenuti nelle linee d'indirizzo allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, si è tenuto conto del fatto che il maggior rischio legato alla chirurgia ambulatoriale sia di tipo anestesilogico e di come tale rischio sia direttamente collegato alla durata della procedura oltre che alle condizioni di salute del paziente valutate prima della procedura stessa.

L'Assessore rileva che le prestazioni eseguibili in un ambulatorio chirurgico avanzato sono, oltre a quelle eseguibili in un ambulatorio chirurgico di base, anche le prestazioni chirurgiche indicate con la lettera "H" nel nomenclatore regionale ambulatoriale vigente. Si sottolinea come l'elenco di tali prestazioni sia in divenire tanto per modifiche che vengono definite a livello nazionale che regionale; conseguentemente, allo stato attuale, possono essere erogate le prestazioni contenute nel Nomenclatore regionale dell'Assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla Delib.G.R. n. 19/6 del 28.4.1998 e s.m.i. e, solo successivamente al relativo recepimento, le prestazioni elencate nel Nomenclatore nazionale dell'Assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al D.P.C.M. 12.1.2017, Capo VI - Allegato 4 - contrassegnate dalle lettere "H" e "HR".

L'Assessore precisa che l'erogazione delle procedure deve in ogni caso rispettare i criteri di elegibilità nonché gli standard clinici e procedurali illustrati in dettaglio nella scheda di riferimento allegata alla presente deliberazione.

L'Assessore sottolinea che l'attivazione dell'ambulatorio chirurgico avanzato consente di potenziare la rete assistenziale regionale fornendo una diversificazione dell'offerta chirurgica, riducendo l'inappropriato utilizzo dell'ospedale e aumentando la probabilità di produrre esiti favorevoli delle cure, eliminando l'esposizione del cittadino a rischi sanitari non necessari, in particolare quelli di tipo infettivo correlati alla degenza.

L'Assessore, alla luce di tutto quanto sopra esposto, propone l'approvazione delle "Linee di indirizzo sui requisiti autorizzativi specifici per l'ambulatorio chirurgico avanzato" (allegato 1) e l'approvazione della scheda sui requisiti autorizzativi specifici, relativi all'ambulatorio chirurgico avanzato (allegato 2).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 51/22
DEL 16.10.2018

- di approvare l'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, contenente il documento denominato "Linee di indirizzo sui requisiti autorizzativi specifici per l'ambulatorio chirurgico avanzato";
- di approvare l'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, il quale riporta la scheda sui requisiti autorizzativi specifici relativi all'ambulatorio chirurgico avanzato;
- di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di porre in essere i necessari provvedimenti per l'applicazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru